

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

DICHIARAZIONI MINOR GETTITO FABBRICATI D E TRASFERIMENTI ERARIALI

In sede di conversione del D.L. 7 ottobre 2008 n.154, avvenuta con legge 4 dicembre 2008 n.189, è stato stabilito (art. 2-quater, c.7) che le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009.

La norma prevede, dunque, un'ulteriore adempimento a verifica di quanto eventualmente già dichiarato, prevedendo altresì che le nuove dichiarazioni siano corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.

Il Ministero dell'interno, con circolare 24 dicembre 2008 n. 6/FL, ha precisato che per ogni anno certificato l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola eventuale maggior perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell'anno; in altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno successivo andrà riportata la stessa somma, se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente.

Gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione d'alcun contributo erariale per minore gettito ICI D registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza. Mantengono, in ogni caso, validità gli effetti delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 712 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative agli anni 2006 e 2007.

TERMINE DI DECADENZA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU

In merito al termine di decadenza applicabile alla riscossione coattiva della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stata fornita risposta (10 dicembre 2008) da parte del Governo ad una apposita *question time*.

E' stato così precisato che la disposizione contenuta nell'art.72 del D.Lgs. n.507/1993, concernente l'iscrizione a ruolo della Tarsu entro l'anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, non è stata implicitamente abrogata, poiché attiene alla fase di riscossione ordinaria e non coattiva del tributo: "non sembra un caso, del resto, che il comma 172, lett.b), dell'art.1 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), che ha abrogato alcune disposizioni del D.Lgs. n.507/1993, non contempli l'art. 72 di tale ultimo testo legislativo. Piuttosto ... l'art. 1, c.163 della stessa legge n.296 ha inciso parzialmente la portata dell'art.72... L'iscrizione a ruolo non va fatta entro l'anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento. Ora, infatti, vige la regola secondo la quale *"nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo."*

LE MISURE CONTENUTE NEL D.L. N. 185/2008 IN TEMA DI FINANZA LOCALE

Il D.L. 29 novembre 2008 n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, reca alcune disposizioni d'interesse per la finanza e la fiscalità locale:

- a) l'art. 16 del decreto n.185 ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n.472/1997 in tema di ravvedimento operoso riducendo le sanzioni irrogabili al contribuente, rendendo ancor più vantaggioso avvalersi di questo istituto. La norma, applicabile anche per i tributi locali, prevede ora l'applicazione delle seguenti riduzioni di sanzioni irrogabili:
- ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto - e quindi al 2,5% - se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione,
 - ad un decimo del minimo - e quindi al 3% - se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- b) l'ultimo periodo dell'art.3 del decreto prevede che per *"i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizioni di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo."* Con tale norma è stata data in pratica facoltà agli enti di disapplicare disposizioni di legge che obbligano od autorizzano l'amministrazione ad adeguare le misure delle entrate extratributarie al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti rivolti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico;
- c) l'art.32 del provvedimento in esame concerne una serie di misure in tema di riscossione a mezzo ruolo, delle quali (per quelle di interesse anche della fiscalità locale) di seguito se ne dà evidenza:
- sono stato sostituiti i commi 1, 2, 4 e 5-bis dell'art.17 del D.Lgs. n.112/1999, con effetto dal 1° gennaio 2009, prevedendo che:

“1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.

2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”,

mentre è stato abrogato il terzo comma;

- sono state sostituite le lett. c) e d) dell'art. 3, c.13, del D.L. n.203/2005, con le seguenti:

“c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a).»;

d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della

riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore."

TRASMISSIONE DATI RISCOSSIONE ICI ED ISCOP

Con il decreto interministeriale 10 dicembre 2008 sono state stabilite le nuove modalità e termini di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'ICI ed all'ISCOP, in attuazione di quanto disposto con l'art. 1, c. 170, della legge n. 296/2006, che stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza.

I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di ICI e di ISCOP, devono essere trasmessi, senza oneri per lo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, dal Comune ovvero dal differente soggetto che riscuote, per suo conto, i predetti tributi.

I dati sono trasmessi mediante flusso telematico secondo le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al decreto, con modalità stabilite in appositi provvedimenti emanati della Direzione sopra citata.

I termini ultimi indicati dal provvedimento per effettuare la trasmissione sono il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i dati relativi ai versamenti eseguiti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno, ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno. Per la trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2007 e 2008, l'art.7 indica termini particolarmente ravvicinati (rispettivamente il 31 dicembre 2008, ed il 28 febbraio 2009).

Cordiali saluti.

Dicembre 2008